

COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 491 / 2025

DEL 23/12/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CUMULATIVA IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - ANNI 2021-2022-2023-2024-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025-2027";

PREMESSO CHE questo Ente emette le fatture/note di addebito del servizio di asilo nido e di attività parascolastiche in formato elettronico e che per quanto riguarda l'imposta di bollo da assolvere sui predetti documenti emessi per importi superiori a euro 77,47 ed esenti IVA, i contribuenti che utilizzano la fattura elettronica devono assolvere all'imposta di bollo in modo virtuale (articolo 6 del DM 17 giugno 2014);

PRESO ATTO CHE:

- con decreto del MEF pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 5 del 07/01/2019 si stabilisce che dall'anno 2019 il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento;
- con la risoluzione 42/E del 10/04/2019 l'Agenzia delle Entrate stabilisce i nuovi codici tributo e le istruzioni per il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche;

VISTI i protocolli nn.10/25-2620/25-8188/25-14216/25 agli atti dell'ente, con i quali l'Agenzia delle Entrate richiedeva i pagamenti delle annualità pregresse, dal 2021 al 2025, non versate;

CONSIDERATO che dall'anno 2021 al terzo trimestre 2025 la spesa per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ammonta ad euro 4.753,67;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 22 del 29.07.2025 ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

VISTI altresì:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di impegnare l'importo complessivo di € 4.753,67 per il pagamento dell'imposta di bollo sulle note/fatture elettroniche emesse dal Comune di Induno Olona per gli esercizi 2021,2022,2023,2024,2025 con imputazione al capitolo 10201041011 del Bilancio di Previsione 2025-2027 esigibilità 2025 che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di liquidare a favore dell'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo di euro 4.753,67 per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture/note elettroniche emesse dal Comune nel corso degli anni 2021,2022,2023,2024,2025 per il servizio asilo nido e attività parascolastiche come da scheda contabile allegata;
4. Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate;
5. Di dare atto che il versamento dell'imposta di bollo é effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 23/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MINARI MICHELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)